

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 196

44° anno

12 luglio 2001

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 196/01	Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 28 giugno 2001 relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani	1
2001/C 196/02	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 28 giugno 2001 sulla promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani: dall'esclusione all'autonomia	2
	Commissione	
2001/C 196/03	Tassi di cambio dell'euro	5
2001/C 196/04	Avvio di procedura (Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel) ⁽¹⁾	6
2001/C 196/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2165 — Gruner+Jahr/Publigroupe/G+J Medien) ⁽¹⁾	6
2001/C 196/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2419 — Apax/Schering/Metagen) ⁽¹⁾	7
2001/C 196/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/CECA.1355 — Interseroh/Hansa) ⁽¹⁾	7
	Comitato misto SEE	
2001/C 196/08	Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati rispettati gli obblighi costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE	8

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

Banca centrale europea

2001/C 196/09

Parere della Banca centrale europea del 13 giugno 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (CON/2001/13) 10

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 28 giugno 2001****relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani**

(2001/C 196/01)

L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. La diversità e la tolleranza costituiscono valori democratici unanimemente riconosciuti e rispettati in ciascuno Stato membro.

Correnti antidemocratiche sfruttano Internet per veicolare e diffondere messaggi di razzismo, xenofobia ed altre forme d'intolleranza, valendosi del fatto che i giovani in Europa sono assidui utenti della rete. Lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza, la creatività e la solidarietà sociale dei giovani dovrebbero essere messi a profitto per contrastare simili comportamenti antidemocratici su Internet, ovunque essi si manifestino.

L'Europa deve lottare contro qualsiasi forma di razzismo, xenofobia e forme connesse di intolleranza a livello locale, nazionale, europeo e mondiale.

Pertanto:

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:

- ACCOLGONO CON FAVORE la comunicazione della Commissione dal titolo «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» in particolare l'iniziativa della Commissione di analizzare le possibilità d'azione nella lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet,
- RILEVANO l'importanza e le responsabilità delle scuole, di altri pertinenti istituti e delle associazioni giovanili nell'incoraggiare il coinvolgimento diretto dei giovani nello sviluppo dei valori democratici e nell'offrire opportunità di promuovere la democrazia, i diritti umani e la tolleranza.
- SOTTOLINEANO la necessità di favorire la comprensione, da parte dei giovani, delle attuali normative in materia di pub-

blicazione e divulgazione di materiale razzista e xenofobo su Internet e dell'importanza di una analisi critica del materiale che si trova in rete, insistendo a tale riguardo sul ruolo di sensibilizzazione della scuola e delle altre pertinenti istituzioni e organizzazioni.

- PONGONO L'ACCENTO sulla necessità di coinvolgere e formare le persone impegnate nel settore della gioventù per aumentare la loro consapevolezza e comprensione dei problemi connessi all'intolleranza e rafforzare la loro capacità di applicare valori democratici nell'esercizio delle loro attività con i giovani.
- RILEVANO quanto sia importante e necessario procedere ad uno scambio di esperienze e di informazioni fra gli Stati membri promuovendo lo sviluppo dei programmi, delle reti e degli organi esistenti, come l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, che coinvolge autorità a livello locale e nazionale e professionisti allo scopo di sviluppare le migliori prassi nel settore, nonché il piano d'azione della Comunità per promuovere l'uso sicuro di Internet.
- INSISTONO sulla necessità di adoperarsi affinché si faccia ricorso allo spirito d'iniziativa e alla creatività dei giovani per respingere e contrastare il razzismo, la xenofobia e forme connesse di intolleranza in rete.
- SOTTOLINEANO la necessità di incoraggiare i fornitori di servizi Internet nell'Unione ad offrire al pubblico i mezzi per segnalare il materiale di contenuto razzista e xenofobo incontrato in Internet.
- INSISTONO sulla necessità di incoraggiare la cooperazione fra fornitori di servizi Internet, ossia fornitori d'accesso e web host, e autorità giuridiche e di polizia negli Stati membri, al fine di lottare contro il materiale razzista e xenofobo su Internet.

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 28 giugno 2001

**sulla promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani:
dall'esclusione all'autonomia**

(2001/C 196/02)

I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

tenendo presente quanto segue:

1. Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l'azione della Comunità è intesa a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative.
2. Alla Comunità è stato assegnato il compito di promuovere, tra l'altro, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, nonché il miglioramento del tenore e della qualità della vita.
3. Tra gli obiettivi specifici delle disposizioni sociali del trattato figurano la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la lotta contro l'emarginazione.
4. La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ha istituito il programma d'azione comunitaria «Gioventù». Uno degli obiettivi di tale programma consiste nell'incoraggiare lo spirito di iniziativa e imprenditoriale, nonché la creatività dei giovani per consentire loro di integrarsi attivamente nella società.
5. Il 9 novembre 2000 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa all'integrazione sociale dei giovani ⁽²⁾.
6. L'8 febbraio 1999 il Consiglio e i ministri responsabili per la gioventù, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa alla partecipazione dei giovani ⁽³⁾ che pone in primo piano l'integrazione dei giovani nelle istituzioni della vita sociale, politica, culturale ed economica.
7. In una risoluzione relativa a una politica della gioventù per l'Europa ⁽⁴⁾, adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 1999, gli Stati membri e la Commissione sono stati incoraggiati ad agire con prontezza per approvare le conoscenze acquisite attraverso l'istruzione non formale ed assicurarne il riconoscimento sul mercato del lavoro.
8. Uno degli obiettivi delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 prevedeva che gli Stati membri, ai sensi delle rispettive disposizioni costituzionali, nonché il Consiglio e la Commissione assumessero, nei rispettivi settori di competenza, le iniziative necessarie per raggiungere, tra l'altro, l'obiettivo di mettere a punto un modello comune europeo di curriculum vitae da utilizzare su base volontaria al fine di facilitare la mobilità aiutando gli istituti di insegnamento e di formazione e i datori di lavoro a meglio valutare la conoscenza acquisite. Il raggiungimento dell'obiettivo prioritario della mobilità si baserà in particolare sul piano d'azione per la mobilità, approvato dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Nizza e su un progetto di raccomandazione relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, è destinata ad essere adottata entro il giugno 2001.
9. Il memorandum sull'istruzione e la formazione permanente presentato dalla Commissione al Consiglio (Istruzione e gioventù) del 9 novembre 2000 ha proposto di consultare tutti gli operatori pubblici e privati pertinenti su sei temi prioritari, tra cui l'istruzione non formale e la necessità di investire maggiormente nelle risorse umane.
10. Con la decisione 2001/819/CE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha stabilito un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (2001-2005).
11. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'imprenditorialità figura come una delle cinque competenze di base da fornire attraverso la formazione permanente.
12. Nella decisione 2001/63/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001 ⁽⁶⁾, lo sviluppo dell'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro è uno dei quattro pilastri,

⁽¹⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 374 del 28.12.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 42 del 17.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 175 del 21.6.1999, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 24.1.2001, pag. 18.

DI CONSEGUENZA:

II

13. RITENGONO che lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani costituiscano una risorsa chiave che dovrebbe essere meglio promossa in vari settori della società per lo sviluppo delle abilità e delle competenze personali e sociali e costituiscano una condizione preliminare importante per raggiungere l'obiettivo strategico dell'Unione europea di far sì che l'economia basata sulla conoscenza diventi la più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,

14. SI COMPIACCIONO in tale contesto dell'importanza attribuita dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale elemento di base del modello sociale europeo,

15. SOTTOLINEANO l'importanza dello spirito d'iniziativa e della creatività dei giovani nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza,

16. SOTTOLINEANO l'importanza dello spirito d'iniziativa dell'intraprendenza e della creatività dei giovani quando si tratta di prevenire l'esclusione sociale, politica e culturale e l'importanza di rafforzare il potere e l'influenza dei giovani sulle loro condizioni di vita,

17. PRENDONO ATTO dei risultati dell'indagine mediante questionario sull'educazione non formale, predisposta su iniziativa della Presidenza francese l'8 dicembre 2000, alle luce delle discussioni avviate dalla Presidenza portoghese nel corso del 2000,

18. RITENGONO che la promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani sia uno degli obiettivi della cooperazione in materia di gioventù.

III

INVITANO la Commissione a sottolineare l'importanza dello spirito d'iniziativa dell'intraprendenza e della creatività dei giovani nella cooperazione europea in materia di gioventù e in particolare:

- i) nell'elaborazione della politica di cooperazione comunitaria in materia di gioventù, ad associare i giovani stessi e a considerare lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani come una risorsa nella società;
- ii) a assicurare che la dimensione «giovani» sia presa in considerazione nelle attività comunitarie concernenti iniziativa, intraprendenza e creatività;

iii) a riferire nella prossima valutazione del programma Gioventù in che misura lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani sono promossi nell'ambito del programma;

iv) a coinvolgere i giovani nello sviluppo della cooperazione europea in materia di gioventù e iniziative di istruzione non formale;

v) a prendere atto in particolare dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani stessi nell'elaborazione di nuove strategie di formazione permanente.

IV

INVITANO GLI STATI MEMBRI:

i) a incoraggiare e a rendere più manifesti in tutti i campi lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani;

ii) a migliorare l'informazione dei giovani sulle possibilità che si offrono e sostenerli nello sviluppo di attività, tra cui attività sociali, culturali e imprenditoriali;

iii) a promuovere la partecipazione degli alunni nonché la loro iniziativa e la loro creatività come una valida risorsa nell'insegnamento e nelle altre attività scolastiche, e a contribuire a far sì che il sistema dell'istruzione stimoli una cittadinanza attiva;

iv) a promuovere la partecipazione degli studenti nell'istruzione superiore e nella formazione professionale, dove lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani sono una risorsa non solo per l'istruzione, ma anche per la ricerca e per le altre attività volte a sviluppare la conoscenza;

v) a prendere atto in particolare dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani stessi nell'elaborazione di nuove strategie in materia sia di istruzione e formazione permanente sia di metodi innovativi di insegnamento e di apprendimento;

vi) a integrare lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani nell'elaborazione a livello nazionale di misure pratiche di politica del mercato del lavoro nel settore della gioventù;

vii) a sviluppare e a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori prassi in materia di spirito di iniziativa, d'intraprendenza e di creatività, sia dei ragazzi che delle ragazze, in club e associazioni, incluse le organizzazioni della gioventù.

V

INVITANO la Commissione e gli Stati membri, nel quadro delle rispettive competenze:

- i) a integrare e a promuovere lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani nella lotta all'esclusione;
 - ii) a incoraggiare lo spirito di iniziativa e la creatività dei giovani nella lotta al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza;
 - iii) a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori prassi in materia di attività e progetti sviluppati sulla base dello spirito d'iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani;
 - iv) a incoraggiare lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani quali forze trainanti nel contesto della strategia per la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in Europa;
 - v) a prendere atto delle opinioni di alunni e studenti nell'ulteriore attuazione dei programmi comunitari in materia di istruzione, in particolare Socrate e Leonardo da Vinci, al fine di utilizzare lo spirito di iniziativa e la creatività dei giovani;
 - vi) a promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze al fine di accrescere la conoscenza dello spirito d'iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani;
 - vii) a porre in rilievo l'importanza dell'istruzione non formale quale mezzo per esprimere e sviluppare lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani e a incoraggiare le persone impegnate nell'istruzione non formale e scambiare le loro esperienze;
 - viii) a promuovere l'attuale cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, in materia di ricerca, metodologia e modelli di valutazione relativi all'istruzione non formale;
 - ix) a precisare in che misura e come lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani sono utilizzati come risorsa nei progetti attuati con il sostegno dei Fondi strutturali dell'Unione europea;
 - x) a educare i giovani in qualità di consumatori critici e a prendere atto in particolare in questo contesto del loro ruolo importante in qualità di consumatori e di professionisti in settori quali la musica, la cinematografia e altri settori creativi, nonché a promuovere il loro spirito di iniziativa, la loro intraprendenza e creatività in questi settori.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 luglio 2001

(2001/C 196/03)

1 euro	=	7,4424	corone danesi
	=	9,3164	corone svedesi
	=	0,6078	sterline inglesi
	=	0,8611	dollari USA
	=	1,3102	dollari canadesi
	=	107,21	yen giapponesi
	=	1,5194	franchi svizzeri
	=	7,9825	corone norvegesi
	=	87,71	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6842	dollari australiani
	=	2,1105	dollari neozelandesi
	=	7,1507	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Avvio di procedura**(Caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel)**

(2001/C 196/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5 luglio 2001 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2165 — Gruner+Jahr/Publigruppe/G+J Medien)**

(2001/C 196/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2165. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2419 — Apax/Schering/Metagen)**

(2001/C 196/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 maggio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2419. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/CECA.1355 — Interseroh/Hansa)**

(2001/C 196/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28 giugno 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Con tale operazione l'impresa tedesca Interseroh AG effettua ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA una concentrazione completa con l'impresa tedesca Hansa Recycling GmbH.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Interseroh AG: commercio di rottami ferrosi,
 - Hansa Recycling GmbH: commercio di acciaio e rottami ferrosi.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 66 del trattato CECA. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/CECA.1355 — Interseroh/Hansa, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

COMITATO MISTO SEE

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati rispettati gli obblighi costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

(2001/C 196/08)

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti contraenti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle indicate.

Decisione numero	Data di adozione	Riferimento di pubblicazione	Atto giuridico integrato	Data di entrata in vigore
66/2000	2.8.2000	GU L 250 del 5.10.2000, pag. 48	Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche	1.3.2001
87/2000	27.10.2000	GU L 7 dell' 11.1.2001, pag. 3	Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE	1.4.2001
88/2000	27.10.2000	GU L 7 dell' 11.1.2001, pag. 5	Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche	1.6.2001
91/2000	27.10.2000	GU L 7 dell' 11.1.2001, pag. 13	Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)	1.6.2001
94/2000	27.10.2000	GU L 7 dell' 11.1.2001, pag. 19	Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità	1.7.2001

Decisione numero	Data di adozione	Riferimento di pubblicazione	Atto giuridico integrato	Data di entrata in vigore
97/2000	27.10.2000	GU L 7 dell' 11.1.2001, pag. 25	Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)	1.6.2001
108/2000	30.11.2000	GU L 45 del 15.2.2001, pag. 47	Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE Decisione 2000/519/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Ungheria a norma della direttiva 95/46/CE Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti	1.7.2001
48/2001	30.3.2001	GU L 158 del 14.6.2001, pag. 63	Decisione 2000/709/CE della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche	1.7.2001

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 giugno 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria

(CON/2001/13)

(2001/C 196/09)

1. Il 3 maggio 2001, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta COM(2001) 168 def. del 27 marzo 2001 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (in seguito denominata «proposta di direttiva»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità con il primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. La BCE, al fine di realizzare il duplice fine di garantire un mercato finanziario europeo integrato e di sostenere il buon funzionamento della politica monetaria unica nel quadro dell'unione economica e monetaria, valuta positivamente la proposta di creare un regime minimo ed uniforme per i contratti aventi la finalità di limitare il rischio di credito nelle operazioni finanziarie, attraverso l'uso di garanzie fornite sotto forma di titoli e contanti, con costituzione di pegno e trasferimento di titoli di proprietà (inclusi i contratti di pronti contro termine). Si noti che il considerando numero 10 della proposta di direttiva enuncia un'altra finalità a carattere generale, quella di tutelare le «sane pratiche di gestione del rischio utilizzate comunemente nei mercati finanziari». Le disposizioni fondamentali della proposta di direttiva, tuttavia, comprendono solo la clausola di compensazione per close-out e la garanzia finanziaria integrativa top-up come definiti rispettivamente nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera a). È opportuno chiarire che ciò non deve essere interpretato nel senso che altri tipi di pratiche di gestione del rischio comunemente utilizzate nei mercati finanziari siano da considerarsi inapplicabili.
4. La BCE esprime il proprio favore nei confronti dell'iniziativa in esame in quanto sforzo significativo per la promozione di un uso efficiente e sicuro delle garanzie finanziarie, su scala nazionale e transfrontaliera, al di là dei risultati già raggiunti con la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli ⁽¹⁾ (in seguito denominata «direttiva sul carattere definitivo del regolamento»), al fine di istituire un quadro giuridico chiaro sia per i sistemi di pagamento e di regolamento titoli che per le operazioni delle banche centrali. La BCE coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di un pieno recepimento della direttiva sul carattere definitivo del regolamento da parte di tutti gli Stati membri.
5. La BCE condivide il punto di vista della Commissione secondo il quale le regole esistenti applicabili alle garanzie nell'Unione europea (UE) potrebbero essere considerate troppo complesse e inattuabili, specialmente nei riguardi delle operazioni effettuate a livello transfrontaliero. La BCE e le banche centrali nazionali considerano particolarmente importante che i metodi di costituzione delle garanzie siano semplici ed affidabili. Ciò infatti renderebbe la politica monetaria unica dell'eurosistema (costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria) meglio funzionante, al di là dei risultati già ottenuti con l'applicazione della direttiva sul carattere definitivo del regolamento quanto alla protezione delle garanzie fornite a una banca centrale nazionale o alla BCE contro gli effetti dell'insolvenza. L'interesse dell'eurosistema sorge dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea secondo il quale, al fine di perseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori del mercato, erogando i prestiti solo sulla base di adeguate garanzie.
6. Nonostante l'eurosistema tragga già beneficio dall'attuazione della direttiva sul carattere definitivo del regolamento rispetto alle proprie operazioni di credito, ciò riguarda principalmente la protezione contro gli effetti dell'insolvenza di una controparte. La BCE pertanto accoglie favorevolmente il tentativo della proposta di direttiva di risolvere problemi di carattere più ampio riguardanti l'uso di garanzie, in particolare nel contesto transfrontaliero. Dal punto di vista della BCE, ciò comprende in particolare una riduzione degli atti formali richiesti sia per la stipula dei contratti di garanzia che per l'escussione delle garanzie, un regime comunitario efficace e semplice per la costituzione delle garanzie e la assicurazione che i contratti di garanzia finanziaria siano esclusi dal campo di applicazione delle leggi sull'insolvenza che vieterebbero il realizzo effettivo delle garanzie o creerebbero dubbi sulla validità di tecniche correntemente in uso. Inoltre, la BCE contribuisce alla certezza del diritto nel contesto dell'uso transfrontaliero di strumenti finanziari in forma scritturale, attraverso l'introduzione di un'unica regola chiara per la determinazione del luogo in cui tali strumenti finanziari sono ubicati, costruendo e specificando ulteriormente i principi contenuti nella direttiva sul carattere definitivo del regola-

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- mento. Ciò non solo contribuisce all'efficienza delle operazioni necessarie a condurre la politica monetaria unica, nel cui contesto l'eurosistema immette liquidità nel mercato offrendola alle controparti in cambio di garanzie su scala sia nazionale e transfrontaliera, ma anche aumenta la certezza del diritto e l'efficienza di quelle operazioni nelle quali gli operatori distribuiscono tale liquidità nel mercato, realizzando tra loro operazioni volte a compensare singole carenze ed eccedenze di liquidità.
7. Si osserva che l'ambito di applicazione della proposta di direttiva (articolo 2, paragrafo 4) è limitato ad autorità pubbliche, banche centrali, istituzioni finanziarie sottoposte a vigilanza prudenziale e persone giuridiche la cui base patrimoniale sia superiore a 100 milioni di EUR o le cui attività lorde siano superiori a 1 miliardo di EUR. La BCE vorrebbe mettere in rilievo che l'applicazione di un certa soglia sulla base patrimoniale o sulle attività lorde non dovrebbe far sorgere incertezze riguardo all'applicazione della proposta di direttiva, in particolare visto che tale base potrebbe cambiare rispetto al momento della pubblicazione del bilancio più recente. Inoltre, dal punto di vista della BCE, è necessario assicurare che tutti i sistemi e i loro partecipanti, tutelati dalla direttiva sul carattere definitivo del regolamento, le altre controparti centrali fondamentali per il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento, così come tutte le altre entità che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento dell'eurosistema, traggano beneficio dall'applicazione della proposta di direttiva.
 8. In generale, la BCE prende atto della necessità di valutare attentamente la portata di qualunque limitazione al regime generale dell'insolvenza, per cui risulta necessario prendere in considerazione vari elementi quali la certezza del diritto, l'efficienza delle operazioni transfrontaliere assistite da garanzia e la facilità della gestione delle garanzie nonché, in certi casi, necessità in tema di sorveglianza, specialmente nell'ipotesi dei provvedimenti di risanamento. Tuttavia, la BCE suggerisce di considerare se le disposizioni della proposta di direttiva che non riguardano i mezzi di tutela nei confronti dell'insolvenza, ma il diritto sostanziale o la regola del conflitto di leggi, possano essere generalmente applicabili senza imposizione di alcuna soglia né di altri criteri. La creazione di regimi differenti per la costituzione e l'uso dello stesso tipo di garanzie a seconda del tipo di parti interessate comporta la verifica della posizione delle parti di un contratto ed è incline a distorcere il buon funzionamento delle operazioni garantite. In ogni caso, l'introduzione di un considerando che afferma che gli Stati membri possono andare al di là del campo di applicazione della proposta di direttiva, deve essere tenuto in considerazione.
 9. La BCE è favorevole alla definizione di «contratto di garanzia finanziaria» contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della proposta di direttiva che comprende sia la struttura del pegno che tutti i sistemi di trasferimento del titolo di proprietà (per esempio i contratti di pronti contro termine o i contratti di sostegno al credito) al fine di contribuire alla stabilità dei mercati finanziari nella UE e di tutelare le tecniche di costituzione delle garanzie utilizzate nell'eurosistema.
 10. La BCE osserva che la proposta di direttiva riguarda sia «strumenti finanziari» come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), (inclusi valori mobiliari) sia contante. Tuttavia, la BCE suggerisce di valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della proposta di direttiva a tutti i tipi di attività utilizzabili per le operazioni di credito dell'eurosistema, inclusi, inter alia, crediti concessi nella forma di prestiti bancari. Tale soluzione potrebbe tutelare e promuovere un utilizzo efficiente di tutte le attività utilizzabili per le operazioni di credito dell'eurosistema, che già beneficiano della generale tutela contro l'applicazione delle procedure concorsuali in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sul carattere definitivo del regolamento. Ciò rafforzerebbe ulteriormente l'integrazione dei mercati finanziari nella UE e, allo stesso tempo, migliorerebbe la realizzazione della politica monetaria unica dell'eurosistema.
 11. La BCE si compiace della rimozione dei requisiti formali gravanti sui contratti di garanzia finanziaria, ad eccezione di quello per il quale un contratto deve essere redatto o confermato per iscritto e firmato da o per conto del datore della garanzia. Tale requisito non esclude le operazioni regolate da termini e condizioni generali, che normalmente non sono firmate dalle parti, o altre pratiche di mercato. L'unica giustificazione per qualunque formalità residua è la necessità di fornire una prova nei casi di insolvenza.
 12. La BCE sostiene anche che, per limitare le formalità amministrative gravanti sugli operatori che utilizzano strumenti finanziari in forma scritturale in qualità di garanzie, l'unica condizione di validità da rispettare dovrebbe consistere, per i trasferimenti del titolo di proprietà, la consegna della garanzia, e per altri contratti di garanzia finanziaria, la consegna o la registrazione da parte dell'istituto presso il quale è aperto il conto titoli in garanzia.
 13. La BCE rileva che la proposta di direttiva prevede che l'escussione delle garanzie avvenga con le formalità minime possibili e senza alcuna assistenza o interferenza da parte dei tribunali o autorità pubbliche (articolo 5). In questo contesto, qualunque modifica alle norme procedurali nazionali in vigore in materia di procedure concorsuali dovrebbe tenere in conto gli obiettivi della presente proposta di direttiva (certezza del diritto, efficienza delle operazioni transfrontaliere di garanzia e il buon funzionamento della gestione delle garanzie), l'interesse delle autorità incaricate della vigilanza prudenziale a che vengano adottati effettivi provvedimenti di risanamento, nonché la stabilità del sistema finanziario, di particolare rilevanza per l'eurosistema, come messo in rilievo dall'articolo 3.3 dello statuto del SEBC e della BCE. Inoltre, la BCE evidenzia l'importanza del principio contenuto nell'articolo 5, paragrafo 4, secondo il quale è necessario che ogni realizzo abbia luogo a condizioni ragionevoli sotto il profilo commerciale. Infine, l'articolo 5 della proposta di direttiva disciplina l'escussione mediante vendita o mediante clausola di compensazione per close-out. Si potrebbe anche consentire che un beneficiario in caso di escussione faccia propria una garanzia, a condizione che non ne tragga un arricchimento senza causa.

14. La BCE considera anche che ci potrebbe essere una discrepanza da rimuovere tra l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) e l'articolo 5, paragrafo 3, della proposta di direttiva (evento determinante l'escussione). L'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), si riferisce a «obbligazioni nei confronti del beneficiario della garanzia assunte da una persona diversa dal datore della garanzia» ma, allo stesso tempo, le categorie di eventi determinanti l'escussione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, riguardano solo il datore e il beneficiario della garanzia e non qualunque terzo debitore (per esempio una società controllante che concede garanzie a tutela delle sue controllate per obbligazioni assunte nei confronti di un ente creditizio).
15. La BCE considera positivamente l'intento della proposta di direttiva di far sì che le disposizioni in materia di compensazione per close-out siano effettive in caso di apertura di una procedura concorsuale o di adozione di provvedimenti di risanamento. L'escutibilità della clausola di compensazione per close-out, in quanto forma di escussione, dovrebbe essere effettiva e protetta in generale in caso di inadempienza, sia essa dovuta a insolvenza o ad altro ordine di eventi. Inoltre, la BCE prende atto che l'escutibilità della compensazione per close-out non è ristretta a certi contratti di garanzia finanziaria, per esempio contratti di pronti contro termine, ma verrà applicata in modo più esteso, a tutti i tipi di contratti la cui finalità sia di ridurre il rischio, principalmente quello dell'esposizione creditizia, ivi compresi, ma non solo, le clausole di compensazione tra più prodotti finanziari e gli accordi di compensazione che interessano più di un contratto di garanzia finanziaria. A questo fine, entrambe le definizioni di clausola di compensazione per close-out contenute negli articoli 3, paragrafo 1, lettera s), e 8 potrebbero essere ulteriormente specificate e chiarificate. La procedura di compensazione per close-out dovrebbe essere applicata a tutte le garanzie e obbligazioni in cambio delle quali la garanzia è stata prestata. Il beneficiario delle garanzie non dovrebbe essere esposto al rischio di una selezione discriminatoria («cherry-picking») da parte del curatore o del liquidatore del prestatore della garanzia, il quale convalidi i contratti favorevoli ancora da eseguirsi e rigetti quelli sfavorevoli. Poiché le pratiche di buona ed efficiente gestione del rischio comunemente usate nei mercati finanziari, ivi compresa la struttura del controllo del rischio istema, si affidano all'abilità nella gestione e riduzione dell'esposizione creditizia proprie di tutti i tipi di operazioni finanziarie su base netta, qualunque restrizione del campo di applicazione della proposta di direttiva rispetto alle tecniche di mitigazione del rischio potrebbe danneggiare la stabilità finanziaria.
16. La BCE osserva che l'articolo 6 della proposta di direttiva disciplina il diritto di utilizzare le garanzie fornite secondo la struttura del pegno per la quale il beneficiario della garanzia è nella posizione di «utilizzare» (vendere, dare in prestito, concludere contratti di pronti contro termine o garantire con pegno) garanzie costituite a suo favore. In questo modo, assimilare la struttura del pegno a quelle che comportano il pieno trasferimento del diritto di proprietà potrebbe aumentare la liquidità e l'efficienza della struttura del pegno. Tuttavia, si è riconosciuto che questo concetto potrebbe comportare modifiche sostanziali al sistema giuridico di alcuni Stati membri.
17. La BCE è generalmente a favore della tutela della garanzia integrativa contro gli effetti dell'insolvenza. Nei casi in cui il contratto di garanzia stabilisce che dopo la costituzione del diritto reale di garanzia o il trasferimento del titolo di proprietà, la garanzia sia fatta oggetto di ulteriori movimenti, questi ultimi dovranno essere protetti contro gli effetti dell'invalidità che risulti da circostanze successive alla conclusione dell'accordo tra le parti dei contratti di garanzia finanziaria integrativa nonché alla costituzione del diritto reale di garanzia o al trasferimento del titolo di proprietà. La tutela della garanzia integrativa favorirà l'effettività dei sistemi di gestione del controllo del rischio, tra cui la struttura del controllo del rischio dell'euro-sistema. Inoltre, la BCE vorrebbe ricordare che la seconda frase del considerando 11 non deve essere letta nel senso che i contratti di garanzia finanziaria integrativa diversi da quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), siano invalidi, dal momento che essi sono correntemente riconosciuti e considerati validi in alcuni Stati membri.
18. La BCE si pronuncia anche a favore della sostituzione delle attività, nel caso in cui il contratto di garanzia stabilisca che il prestatore della garanzia possa sostituire garanzie dopo la costituzione del diritto reale di garanzia o il trasferimento del titolo di proprietà, a condizione che la garanzia sostitutiva non abbia un valore superiore a quella sostituita. Ciò consentirà una maggiore effettività della gestione delle garanzie riguardo a tutte le entità coinvolte nelle operazioni garantite, così come costituirà un contributo al buon funzionamento dei sistemi di regolamento dei valori mobiliari, riducendo le insufficienze dei regolamenti e aumentando così la stabilità finanziaria.
19. La BCE accoglie favorevolmente il principio contenuto nell'articolo 10 della proposta di direttiva secondo cui la legge applicabile a contratti di garanzia nel contesto transfrontaliero che consistono in strumenti finanziari in forma scritturale è la legge del paese nel quale il conto titoli in garanzia è situato (in conformità con il principio già stabilito nell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sul carattere definitivo del regolamento). È tuttavia necessario assicurarsi che i criteri alternativi contenuti nell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della proposta di direttiva al fine di identificare il luogo in cui un conto è situato («... purché l'intermediario di pertinenza domicili il conto di pertinenza presso tale sede o succursale ai fini della corrispondenza con i titolari dei suoi conti o dell'osservanza della normativa o ancora a fini contabili»), non facciano sorgere nuove incertezze su quale sia la legge applicabile. In questo contesto, la BCE spinge le entità interessate, in particolare gli Stati membri, affinché provino ad individuare, nell'ambito delle discussioni correnti relative a un progetto di convenzione sulla «legge applicabile agli atti di disposizione di titoli detenuti nel quadro di un sistema di detenzione indiretta» a livello di Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, una soluzione coerente coi principi di cui all'articolo 10 della proposta di direttiva e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sul carattere definitivo del regolamento.

20. La BCE vorrebbe sollevare la questione se la proposta di direttiva (e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, riguardante un intermediario di pertinenza) copra sufficientemente sia situazioni di detenzione diretta nei casi di sistemi particolari di deposito che riflettono principalmente le consistenze sul registro a ciò preposto o direttamente nei libri o registri contabili di un emittente, sia ipotesi di strutture nelle quali gli strumenti finanziari sono considerati ubicati nei registri del partecipante del sistema di deposito accentrato.
21. Infine, vista la grande importanza attribuita al miglioramento dell'utilizzo sicuro ed efficiente dei contratti finanziari di garanzia, sia a livello nazionale che transfrontaliero, sia per i mercati finanziari della UE in generale che per la conduzione nell'eurosistema di operazioni in contropartita

di strumenti finanziari in particolare, la BCE vorrebbe incoraggiare tutte le parti coinvolte nel processo di redazione e, in ultima analisi, di attuazione della proposta di direttiva, affinché facciano il possibile per portare a termine il prima possibile tale processo.

22. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 giugno 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
